

Corte Federale d'Appello Decisione n.3/2023

Reclamo avverso la Decisione del Giudice Sportivo Nazionale n. 26 del 6 dicembre 2022

In data 11 gennaio 2023 la Corte Federale d'Appello, in funzione di Corte Sportiva di Appello, si è riunita in video-conferenza tramite piattaforma Zoom per decidere sul reclamo proposto dal sig. Michele Orlando avverso la decisione del Giudice Sportivo Nazionale n. 26 del 6 dicembre 2022, con la quale al predetto tesserato veniva comminata la sanzione della sospensione di mesi 4 (120 giorni) dallo svolgimento di ogni tipo di attività agonistica e federale ex art. 59 Regolamento di Giustizia Sportiva della FPI.

Dopo ampia discussione, la Corte Federale d'Appello ha pronunciato la seguente decisione.

Il reclamo presentato dal sig. Michele Orlando è fondato e merita di trovare accoglimento, nei termini e per le ragioni di seguito indicate.

In via preliminare, si deve ricordare che i fatti posti a fondamento della decisione qui contestata risultano pienamente dimostrati, accertati ed altresì ammessi dallo stesso incolpato.

Lo svolgimento degli accadimenti occorsi a Roma il 30 ottobre 2022 durante il Trofeo Cintura d'Italia Gymboxe è stato infatti puntualmente riportato nel referto redatto dal Commissario di Riunione, dal quale emerge come il tecnico Michele Orlando, al termine della finale - disputata da un suo atleta che perdeva con verdetto unanime - dava in escandescenze accusando l'organizzatore Massimo Barone di aver influenzato il verdetto architettando la sconfitta del suo atleta, e cercava di aggredirlo. Al riguardo, questo Collegio rileva che le dichiarazioni del Commissario di Riunione e/o di altro Ufficiale di Gara hanno presunzione di attendibilità e sono da considerarsi fonte privilegiata, in quanto rese da soggetti che, in tale contesto, hanno un ruolo di terzietà rispetto a tutti i soggetti interessati, dalle società affiliate, agli atleti ed ai soggetti accompagnatori, così come il referto arbitrale costituisce prova legale assistita da fede privilegiata in relazione ai fatti che l'arbitro attesta essere accaduti in sua presenza e può pertanto essere messo in discussione esclusivamente a mezzo querela di falso (si veda per tutte Collegio di Garanzia del CONI decisione n. 23 del 03/03/2021).

Anche l'incolpato ha peraltro esplicitamente ammesso la propria responsabilità in una dichiarazione scritta trasmessa alla Segreteria degli Organi di Giustizia della Federazione in data 7 dicembre 2022, nella quale egli riconosce di aver violato il Regolamento sportivo "per non aver saputo controllare la propria reazione emotiva per un giudizio arbitrale non condiviso" ed assicura al contempo "che episodi del genere non si ripeteranno più", con l'impegno di continuare ad offrire alla Federazione un contributo personale fattivo e conforme ai principi e alla normativa federale.

Tutto ciò premesso, tuttavia, ai fini della determinazione della sanzione questo Collegio ritiene di dover valorizzare la circostanza, invocata nel proprio reclamo dal sig. Orlando, della



provocazione subita allorché, dopo aver inizialmente contestato in modo plateale il verdetto rimanendo sul ring, egli veniva altrettanto platealmente invitato dal sig. Barone a scendere per discutere a distanza più ravvicinata.

La circostanza in questione è confermata dall'analisi del video relativo all'incontro contestato, al termine del quale si nota chiaramente come il sig. Orlando inizi ad inveire all'indirizzo del sig. Barone, mentre questi lo invita a parole e a gesti a scendere dal quadrato, alzandosi a sua volta e dirigendosi verso di lui.

È a questo punto che il comportamento del sig. Orlando trascende ulteriormente e il tono della contestazione si inasprisce. Nella confusione generale e nel parapiglia che ne derivano, quando il sig. Orlando scende dal quadrato e fa per dirigersi verso il sig. Barone, a sua volta in piedi, il contatto tra i due viene evitato soltanto grazie all'intervento di numerose persone, che si frappongono per allontanare le due parti e riportare la calma.

Per quanto sin qui osservato, questo Collegio ritiene dunque di dover riconoscere la prima delle circostanze attenuanti elencate nell'art. 65, comma 1, del Regolamento di Giustizia della Federazione Pugilistica Italiana, per avere il soggetto incolpato "agito in seguito a provocazione", e di dover pertanto rideterminare la sanzione ai sensi dell'art. 66, comma 1, del medesimo Regolamento di Giustizia, secondo cui quando ricorre "una sola circostanza attenuante, la sanzione che dovrebbe essere inflitta per l'infrazione commessa può essere diminuita in misura non eccedente ad un terzo".

P.Q.M.


In parziale riforma della decisione impugnata, la Corte di Appello Federale, all'unanimità, così provvede.

Si ridetermina e si commina la sanzione a carico del sig. Michele Orlando in giorni 80 (ottanta) di sospensione dallo svolgimento di ogni tipo di attività agonistica e federale ex art. 59 Regolamento di Giustizia Sportiva della FPI, dedotto il presofferto.

Ai sensi dell'art. 7, comma 3, del Regolamento di Giustizia Sportiva della FPI, si dispone altresì la restituzione del contributo versato per l'accesso ai servizi di giustizia.

Deposita to in data 27.1.2023

Avv. Guido Lombardi - Presidente



Avv. Massimiliano Bakkari - Consigliere



Prof. Avv. Antonio Marinello - Consigliere relatore

